

Verbale di Accordo

Il giorno 30 aprile 2020

tra

**Poste Italiane S.p.A.
anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura
S.p.A., Egi S.p.A., Postemobile S.p.A., e BancoPosta Fondi S.p.A. Sgr, Poste
Pay S.p.A.**

e

**SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,
FAILP-CISAL, CONFISAL Com.ni e FNC UGL Com.ni**

Premesso che

- il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 (d'ora in poi D.I.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 86 del 12/04/2014), recante la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane, ha adeguato il decreto 1° luglio 2005, n. 178, alle previsioni di cui all'art. 3, Legge 28 giugno 2012, n. 92 ed ha contestualmente esteso l'accesso alle relative prestazioni alle Società del Gruppo di cui all'art. 7, comma 9 *sexies*, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- l'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2) del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, stabilisce che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, comma 1, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
- l'art. 10, comma 2, del D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642, dispone che nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2), superiore a 36 ore annue pro-capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria;

- la situazione pandemica da Covid-19 attualmente in essere sull'intero territorio nazionale ha reso necessario adeguare l'attività produttiva, rimodulando l'organizzazione del lavoro e l'offerta dei prodotti/servizi con la finalità di ridurre e prevenire la possibilità di contagio sia per i dipendenti che per i clienti;
- l'Azienda, pertanto, in coerenza con le disposizioni emanate dalle Autorità competenti, ha adottato una serie di misure straordinarie con l'obiettivo di garantire da un lato la continuità dell'erogazione dei servizi alla cittadinanza e, dall'altro, condizioni di lavoro per i dipendenti conformi agli standard di sicurezza indicati dalle disposizioni governative tempo per tempo emanate e dal Protocollo del 14/3/2020, recepito in Azienda con accordo del 23/3/2020, come integrato dal successivo Protocollo del 24 aprile u.s.
- in relazione al punto che precede, l'Azienda ha predisposto un piano di rimodulazione del presidio territoriale degli Uffici e delle attività operative che ha previsto anche la parziale sospensione temporanea dell'attività lavorativa nei settori di produzione;
- per far fronte alla situazione eccezionale in essere le Parti si danno atto della necessità di utilizzare al meglio gli strumenti disponibili di sostegno al reddito ed all'occupazione e di pervenire ad un più efficiente utilizzo degli accantonamenti e delle prestazioni del Fondo, attraverso l'integrazione e modifica del contenuto dell'Accordo sindacale nazionale del 27 giugno 2013, recepito nel più volte citato D.I. 24 gennaio 2014, n. 78642;

tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, Decreto Lgs 14 settembre 2015, n. 148, le Parti convengono di apportare la seguente modifica alla disciplina del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.

L'art. 10, comma 2, è sostituito con il seguente: **“Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'articolo 9”.**

Con la sottoscrizione del presente accordo vengono superate le precedenti intese relative alla modifica della disciplina del Fondo di Solidarietà per il sostegno del

reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.

Il presente accordo viene inoltrato a cura di Poste Italiane S.p.A. alla cortese attenzione dei Ministeri competenti per l'emanazione del Decreto interministeriale di recepimento, di cui all'art. 26, comma 3, Decreto Lgs 14 settembre 2015, n. 148.

per **Poste Italiane S.p.A.:** per le **OO.SS.:**

Salvatore Cocchiario
(originale firmato)

SLC-CGIL - N. Di Ceglie; G. Di Guardo; M. Tomassini
(originale firmato)

Francesco Ferrari
(originale firmato)

SLP-CISL - G. Marinaccio; V. Cufari; N. Oresta
(originale firmato)

Ilaria Giorgia Calabritto
(originale firmato)

UILposte - P. Esposito; P.Giordani
(originale firmato)

Andrea Voltolina
(originale firmato)

FAILP-CISAL- S. Fasciana; G. Tabacchini; M. Moriccioni
(originale firmato)

CONFSAL-COM.NI - G. Duranti; A. Trizzino
(originale firmato)

FNC UGL Com.ni M.Vannoli; L.Nemesi; G. Surace
(originale firmato)